



Roma, 16/06/2020

Prot. n. 25806/2020

Classificazione: Consip Public

*“Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei Conti – ID 2089”, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 10 del 15/01/2019 e sulla G.U.R.I. n. 8 del 18/01/2019.*

**PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI AL “PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI” PROT. N. 19670 DEL 27 MAGGIO 2019.**

Con provvedimento **prot. n. 19670 del 27 maggio 2019** è stata disposta l’ammissione con riserva all’iniziativa in oggetto del **RTI Enterprise Services Italia S.r.l. – Eustema S.p.A. – Capgemini Italia S.p.A. – Net Services S.p.A.**, in quanto:

- nel corso della verifica della documentazione amministrativa è emerso quanto segue:
  - il Concorrente è stato verificato con esito positivo, con la precisazione che – con riferimento all’evidenza in capo al subappaltatore **Tecnof S.p.A.**, emersa in sede di consultazione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l’Osservatorio operante nell’ambito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – la Stazione appaltante ha ritenuto di procedere all’ammissione con riserva dell’operatore (nota Prot. n. 139/USAD/S/2019 del 16 maggio 2019, Pag. 4 di 4 di cui al Verbale di verifica);
  - in particolare, in capo all’impresa subappaltatrice **Tecnof S.p.A.** è stata rilevata una annotazione, iscritta in data 7 marzo 2018, presso il predetto Casellario, avente ad oggetto una risoluzione contrattuale anticipata intervenuta nei confronti della suindicata impresa Tecnof S.p.A.;
  - nell’ambito del proprio DGUE e nella domanda di partecipazione, il subappaltatore Tecnof S.p.A. ha omesso di dichiarare la suindicata risoluzione contrattuale, sebbene astrattamente idonea a configurare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (vigente *ratione temporis*);



- l'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nella versione applicabile *ratione temporis*, stabilisce che le stazioni appaltanti debbano escludere dalla partecipazione alle procedure di appalto un concorrente, nelle situazioni previste dal medesimo comma ivi compresa quella di cui alla lettera f-bis), *“anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6”*;
- con ordinanza n. **6010 del 29 maggio 2018**, adottata nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 10748/2017, il TAR Lazio, Sezione Seconda, ha rimesso alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale *“I) se gli articoli 57 e 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, ostino a una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la quale prevede l'esclusione dell'operatore economico offerente nel caso di accertamento, in fase di gara, di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore facente parte della terna indicata in sede di offerta, in luogo di imporre all'offerente la sostituzione del subappaltatore designato; II) in subordine, laddove la Corte di Giustizia ritenga che l'opzione dell'esclusione dell'offerente rientri tra quelle consentite allo Stato membro, se il principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 5 del Trattato UE, richiamato al “considerando” 101 della direttiva 2014/24/UE e indicato quale principio generale del diritto dell'Unione Europea dalla Corte di Giustizia, osti a una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la quale prevede che, in caso di accertamento in fase di gara di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore designato, venga disposta l'esclusione dell'operatore economico offerente in ogni caso, anche laddove vi siano altri subappaltatori non esclusi e in possesso dei requisiti per eseguire le prestazioni da subappaltare oppure l'operatore economico offerente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni”* (giudizio C-395/18).

Pertanto, la Consip S.p.A. ha ammesso con riserva alla gara in oggetto il predetto RTI, nelle more della definizione del suddetto giudizio C-395/18.

Successivamente, con **sentenza del 30 gennaio 2020**, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nell'ambito del suddetto giudizio, affermando che la normativa nazionale, laddove prevede *“in modo generale e astratto l'esclusione automatica dell'operatore economico qualora nei confronti di uno dei subappaltatori indicati nell'offerta di tale operatore venga constatata una violazione”*, *“non permette all'amministrazione aggiudicatrice di tenere conto, ai fini della valutazione della situazione, di una serie di fattori pertinenti, come i mezzi di cui l'operatore economico che ha presentato l'offerta disponeva per verificare l'esistenza di una violazione in capo ai subappaltatori, o la presenza di un'indicazione, nella sua offerta, della propria capacità di eseguire l'appalto senza avvalersi necessariamente del subappaltatore in questione”*.



La Consip S.p.A. ha quindi avviato apposito contraddittorio con il predetto RTI concorrente, al fine di operare la valutazione imposta dalla menzionata sentenza.

In particolare, si prende atto che lo stesso concorrente, con nota del **26 febbraio 2020**, ha fornito argomentazioni pertinenti rispetto ai principi affermati dalla Corte di Giustizia.

In considerazione di quanto sopra, il provvedimento **prot. n. 19670 del 27 maggio 2019**, solamente con riferimento al Concorrente **RTI Enterprise Services Italia S.r.l. – Eustema S.p.A. – Capgemini Italia S.p.A. – Net Services S.p.A.**, è modificato come segue:

CONCORRENTI	ESITO	MOTIVAZIONE
<b>Costituendo RTI Enterprise Services Italia S.r.l. – Eustema S.p.A. – Capgemini Italia S.p.A. – Net Services S.p.A.</b>	AMMISSIONE	La riserva precedentemente formulata con provvedimento prot. n. 139/USAD/S/2019 del 16 maggio 2019 è stata sciolta positivamente, in ragione della positiva valutazione delle controdeduzioni pervenute a riscontro alla richiesta prot. n. 5678 del <b>17 febbraio 2020</b>

Rimangono ferme le altre disposizioni di cui al provvedimento prot. n. 19670 del **27 maggio 2019** e quelle di cui ai provvedimenti successivamente adottati dalla Consip S.p.A.

Si precisa che l'acquisizione documentale in relazione agli atti suindicati è differita all'aggiudicazione.

A tal fine, in adempimento a quanto previsto dall'art 76 comma 2 *bis*, si informa che gli atti della presente procedura sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico di Gara, previo appuntamento da richiedere sull'account di posta elettronica [accesso.att@consip.it](mailto:accesso.att@consip.it). Le acquisizioni documentali potranno aver luogo dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti orari: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la sede Consip di Via Isonzo n. 19/E in Roma.

*Ing. Cristiano Cannarsa*  
(L'Amministratore Delegato)